



PARTE SPECIALE C

**REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO**

(ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale è dedicata ai reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinati dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La predetta disposizione, infatti, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro da legali rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti. L'art. 25 *septies* è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. "Testo Unico della Sicurezza").

Le fattispecie di reato sotto riportate assumono rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove gli stessi reati siano commessi "a vantaggio" o "nell'interesse" della Società. Data la natura colposa dei reati in questione, la responsabilità dell'ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato per la Società un vantaggio che potrebbe consistere anche in un risparmio di tempi e costi connessi all'implementazione delle misure a salvaguardia dell'igiene e della salute sul lavoro.

La presente sezione della Parte Speciale individua le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

2. Tipologie di reato

Si riportano di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato potenzialmente realizzabili nel contesto della Assindustria S.r.l.

OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini e disciplina.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano **gravi**, ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano **gravissime**, ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

2. Aree di rischio

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/2001 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.



Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini, oggetto della presente sezione della Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più specificamente a rischio per la società risultano essere le seguenti:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nella sede della Società;
- Attività svolta da personale esterno presso la sede della Società, quali fornitori di servizi in base a contratti d'opera o di somministrazione (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza).

3. Destinatari

Destinatari della presente Sezione sono tutti i dipendenti della Assindustria, indipendentemente dalla posizione che ricoprono nella struttura aziendale.



Tutti i Destinatari devono conformarsi alle regole di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei reati, nonché rispettare le procedure e le istruzioni dirette ad ottenere una efficace implementazione del Modello.

4. Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

È fatta espressa richiesta:

- A tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) della Società;
- al Datore di Lavoro e ai suoi Delegati coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;



- a tutti i dipendenti, di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alla struttura della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

5. Procedure di attuazione dei comportamenti prescritti

Ad integrazione delle regole sopra riportate, si riportano ulteriori principi di principi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime:

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Inoltre, ogni Destinatario del Modello e tutti i soggetti con compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme in esame, ha l'**obbligo di:**

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.



6. Protocolli di prevenzione

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi ed alle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

In particolare, è compito dell'OdV:

- a)** curare l'aggiornamento del Modello e della presente Parte Speciale, sollecitando l'emanazione di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio;
- b)** verifica periodicamente il sistema delle deleghe in essere, segnalando all'Amministratore le modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'efficacia della delega stessa;
- c)** esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione saranno costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.